

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 315 in data 24 giugno 2021

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO DI 5 ANNI.

il Direttore Generale

Premesso che:

- tra gli obblighi del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede all’art. 18, comma 1, lett. a), la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto stesso;
- l’art. 2, comma 1, lett. h) del Decreto definisce tale figura quale medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali specificati all’art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;

Considerato che:

- l’attuale incarico di Medico Competente scadrà il 19/07/2021 ed è pertanto necessario avviare una nuova procedura di selezione di un professionista che possieda le competenze richieste dal D. Lgs. n. 81/2001 per la citata figura;
- a fronte di incarico di RUP conferitole con mail del 6/07/2020, la Dirigente dell’Area Amministrativa, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, ha predisposto lo schema di Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di che trattasi, corredato dal fac-simile della domanda di partecipazione e dallo schema di contratto;
- il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in capo al Medico Competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con i compiti previsti dall’art. 25 del medesimo Decreto, oltre alle seguenti attività:
 - 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 - 2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - 3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preferibilmente in formato elettronico; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- 4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- 6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- 7) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi specifici i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Le attività oggetto dell'incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così come previsto dall'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi e riunioni periodiche.
- 9) collaborare e supportare con le proprie competenze medico-scientifiche il Datore di Lavoro e il RSPP nell'elaborazione dei protocolli Covid-19;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2021, approvate con DGR XI/3897 del 23/11/2020, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui ai DPCM in materia esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA);
- in assenza di tali strumenti, aderiscono alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, procedono autonomamente all'acquisto attraverso la piattaforma SINTEL o MEPA impiegando, in ogni caso, i parametri di prezzo/qualità della convenzione CONSIP come limiti massimi;
- solo per le categorie merceologiche mancanti possono procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL; eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate;

Verificato dal RUP che:

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per la prestazione in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto dell'incarico, è pertanto possibile procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL;

Visti:

- l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 139.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice;
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";
- gli artt. 5 e 11 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia", approvato con Provvedimento del Presidente n. 105/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25 maggio 2021;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, e il visto del Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare lo schema di AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA, allegato alla presente unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione e allo schema di contratto;
2. di autorizzare il RUP, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, all'espletamento della procedura di affidamento mediante Piattaforma telematica SINTEL, disponendo altresì la pubblicazione sul sito web aziendale alla sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara", dell'Avviso di cui allo schema approvato con la presente e degli ulteriori allegati;
3. di stabilire che l'incarico avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data stabilita nel contratto, con possibilità da parte dell'Azienda di prolungamento per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento di nuovo incarico inerente all'oggetto;

4. di quantificare in presunti € 17.530,00 il compenso complessivamente determinato per la durata del contratto, oneri di legge esclusi, oltre IVA, comprensivo di tutte le funzioni e attività indicate nell'Avviso e nello schema di contratto;
5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) oggetto del presente atto la dott.ssa Mariagrazia Maffoni;
6. di riservarsi la nomina della Commissione di valutazione delle candidature una volta scaduto il termine per la loro presentazione;
7. di demandare agli uffici le attività necessarie all'urgente esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

SCHEMA

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI

ALER BG-LC-SO rende noto che intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici abilitati a svolgere l'incarico di medico competente e di sorveglianza sanitaria, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento all'attività del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e con i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- 2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preferibilmente in formato elettronico; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- 4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- 6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- 7) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi specifici i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Le attività oggetto dell'incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così come previsto dall'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi (da svolgersi almeno una volta all'anno presso ogni UOG) e riunioni periodiche;
- 9) collaborare e supportare con le proprie competenze medico-scientifiche il Datore di lavoro e l'RSPP nell'elaborazione dei protocolli Covid-19.

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

L'incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.

Le visite mediche dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione si svolgeranno presso le Unità Operative Gestionali di appartenenza presso i locali messi a disposizione da ALER, salvo diversa indicazione esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione aggiudicatrice: a **Bergamo** in via Mazzini 32/A; a **Lecco** in via Giusti 12; a **Sondrio** in piazza Radovljica 1.

Le riunioni periodiche si svolgeranno presso la Sede di **Bergamo** in via Mazzini 32/A.

Allo stato attuale, il personale dell'Ente può essere suddiviso nei seguenti gruppi omogenei ai fini della sorveglianza sanitaria:

ORGANICO DELL'ENTE	
U.O.G. di Bergamo	
Direttore Generale	1
Dirigenti	4
Impiegati	49
U.O.G. di Lecco	
Dirigenti	1
Impiegati	18
U.O.G. di Sondrio	
Dirigenti	0
Impiegati	19

2. DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà la durata di **cinque anni dalla data stabilita nel contratto**, con possibilità da parte dell'Azienda di prolungare il contratto per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze non

programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

3. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico risulta determinato come segue: a) per visita medica con screening della funzionalità visiva - € 60,00 per persona; b) per sopralluogo presso gli ambienti di lavoro - € 70,00; c) rimborso spese per prestazione presso sede di Lecco - € 100,00, presso sede di Sondrio - € 150,00 laddove il professionista abbia domiciliato la propria attività in comune diverso da quello di una delle UOG indicate (oneri di legge esclusi, oltre IVA), comprensivo di tutte le funzioni e attività indicate nell'oggetto di cui al punto 1 per un importo complessivo presunto di € 17.530,00.

La procedura di affidamento che sarà espletata è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni.

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l'art. 26, comma 3-bis dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di "escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante".

Di conseguenza, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'incaricato l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Premesso che il candidato dovrà risultare iscritto alla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed accreditarsi per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, per partecipare alla presente procedura, a pena di inammissibilità della candidatura, è richiesto il possesso e la comprova dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;

B) REQUISITI di idoneità professionale

- laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Ordine;
- requisiti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (solo per quei soggetti cui la legislazione vigente non imponga l'iscrizione alla CCIAA) con l'indicazione del nominativo che eseguirà la prestazione;

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- avere eseguito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse il servizio di "MEDICO COMPETENTE" con incarico di importo minimo complessivo pari a € 10.000,00 (oneri esclusi) per una Pubblica Amministrazione o Società Partecipata pubblica, indicando per ciascun servizio il committente, la data dell'incarico ricevuto, l'importo, l'oggetto del servizio reso.

La comprova del requisito dichiarato in sede di manifestazione di interesse avverrà a seguito della proposta di aggiudicazione da parte del RUP ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Nel caso di associazione professionale o di società tra professionisti, il componente che verrà incaricato personalmente e direttamente di svolgere l'incarico dovrà essere totalmente in possesso dei suddetti requisiti.

REQUISITI PREMIALI:

- anzianità di iscrizione all'Ordine;
- partecipazione a master/corsi di specializzazione certificati in materia di medicina del lavoro nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
- precedenti e documentati incarichi quale Medico Competente in enti o aziende private nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
- esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche di medicina del lavoro nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
- documentata attività di pubblicazioni in materia di medicina sul lavoro.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E QUESITI

Nel caso di attivazione della procedura l'incarico sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni

e/o integrazioni, mediante valutazione curriculare secondo i “criteri di valutazione delle candidature” di cui all’art. 8 del presente Avviso.

I candidati possono richiedere **chiarimenti** esclusivamente tramite il portale Sintel di Regione Lombardia **entro le ore 12:00 del __/__/2021**.

Le risposte ai chiarimenti verranno trasmesse all’operatore richiedente mediante la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o sensibili.

6. RISERVATEZZA

L’affidatario dell’incarico dovrà impegnarsi a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione e alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’incarico.

7. MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire mediante trasmissione della domanda di partecipazione redatta in conformità all’allegato al presente Avviso (Allegato A - “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”), accompagnata dal curriculum vitae in formato europeo e dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con modalità digitale secondo le indicazioni compatibili con la piattaforma SINTEL.

A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire ad ALER Bergamo Lecco Sondrio **entro e non oltre le ore 18:00 del __/__/2021 esclusivamente tramite piattaforma SINTEL di ARIA spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia**.

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna candidatura pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità della candidatura e la non ammissione alla procedura.

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Fermi i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’art. 4, la selezione tra i candidati ammessi sarà effettuata sulla base della verifica dei requisiti di ammissione per tutti i partecipanti e successivamente, per i candidati ammessi, attraverso la valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze dichiarate nei curriculum vitae in formato europeo, allegati alla domanda di partecipazione.

Il curriculum in formato europeo, puntualmente compilato in ogni sua parte, dovrà contenere in modo esplicito, chiaro, puntuale e dettagliato tutte le informazioni utili per la verifica dei requisiti minimi di partecipazione e per la valutazione premiale dei titoli e delle esperienze.

In caso di difformità tra quanto dichiarato nel curriculum vitae e quanto dichiarato nell'Allegato A) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", verrà data prevalenza a quest'ultimo.

Il punteggio per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali è complessivamente di massimo **20 punti** che verranno attribuiti da una Commissione a tal fine nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

La valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, ulteriore alla fase di ammissione, sarà svolta in modo comparativo sulla base dei curricula dei candidati ammessi, sulla base dei seguenti parametri:

a) max 15 punti, di cui 1 punto per ogni incarico considerato:

- i) precedenti e documentati incarichi quale Medico Competente in enti o aziende private nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso;

b) max 5 punti:

- i) **di cui 0,5 punti** per ogni corso/master infra-annuale e 1 punto per master o specializzazione in sede universitaria di almeno 1 anno;
- ii) **di cui 0,5 punti** per ogni:
 - esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche di medicina del lavoro nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
 - documentata attività di pubblicazioni nell'ambito della medicina sul lavoro;

c) dopo le valutazioni di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, si darà precedenza al concorrente che presenterà maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine, considerata in termini di anno/mese/giorno.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà operato il sorteggio tra i candidati.

L'incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura ammessa e valutata rispondente all'Avviso.

ALER si riserva la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente già presentata.

ALER si riserva altresì la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente Avviso (ad esempio proroga dei termini, riapertura dei termini, etc.) dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet www.alerbg-lc-so.it alla voce "Bandi di gara" e sulla piattaforma SINTEL.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle candidature non comportano per ALER alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni da parte di ALER a qualsiasi titolo.

Rimane comunque sottinteso che, in fase di valutazione, ALER si riserva la facoltà di verificare le referenze dichiarate dai candidati.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dalla procedura o la revoca dall'incarico.

Costituiscono cause automatiche di esclusione delle candidature:

- la mancanza della sottoscrizione della domanda di candidatura (fac-simile allegato);
- la presentazione della candidatura oltre il termine previsto dall'art. 7 del presente Avviso.

9. COMMISSIONE VALUTATRICE

La commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da 3 (tre) membri scelti dall'Azienda per competenze e professionalità in materia. Il RUP potrà far parte della Commissione.

La Commissione potrà convocare, ove ritenga utile anche ai fini della valutazione e migliore comprensione delle attività dichiarate nel curriculum, il/i candidati ammessi alla procedura per un colloquio informativo in ordine all'oggetto del presente Avviso e all'oggetto dell'incarico. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione al colloquio.

10. CODICE ETICO

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.alerbg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente". Nel prendere atto di tale circostanza, gli interessati al presente Avviso si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

11. POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONI

L'incaricato dovrà premunirsi di idonea polizza assicurativa professionale, così come disciplinata nell'allegato schema di contratto.

L'incaricato dovrà ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. costituire idonea cauzione definitiva.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti candidati alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla procedura di cui al presente Avviso.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it;
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

13. CONTROLLI E OBBLIGHI DELL'INCARICATO

L'Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposta di candidatura e

nel curriculum, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni ecc.).

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata interruzione del rapporto di consulenza con l'Azienda.

L'incaricato si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

14. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente Avviso è reso noto attraverso la piattaforma telematica SINTEL ed è pubblicato sul sito web di ALER Bergamo Lecco Sondrio www.aler-bg-lc-so.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara" per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

ALER Bergamo Lecco Sondrio si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi momento, ovvero di non dar seguito al conferimento dell'incarico di consulenza in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora le candidature pervenute non soddisfino i requisiti richiesti e non siano pertanto ritenute idonee.

Eventuali richieste di informazioni possono essere effettuate contattando il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso, dr.ssa Mariagrazia Maffoni, al seguente indirizzo e-mail: mariagrazia.maffoni@aler-bg-lc-so.it

Bergamo, _____

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Allegato: Allegato A) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
Allegato B) "SCHEMA DI CONTRATTO"

**AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI
SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PER IL
PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

**SPETT.LE AZIENDA LOMBARDA
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BERGAMO–LECCO-SONDRIO**

Il/La sottoscritto/a

nella qualità di

Libero/a professionista iscritto/a all’Albo

legale rappresentante di

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:

- Cognome Nome
data di nascita Comune di nascita Prov.
Comune di residenza Prov.
Via/P.zza n. C.A.P.
telefono
email
pec
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese appartenente all’Unione Europea, oppure di essere un familiare di un cittadino italiano o di altro Paese appartenente all’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere un cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti dal presente avviso pubblico (posse di laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- di non aver riportato condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la P.A., l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità professionale;

- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico;
- di essere iscritto alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere iscritto a C.C.I.A.A. o in registri equivalenti, se residenti in altri stati membri, oppure presso i competenti ordini professionali;
- di essere in possesso della regolarità fiscale, tributaria e previdenziale;
- di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale che assicuri copertura per l'attività specifica di Medico Competente e di sorveglianza sanitaria;
- di avere comprovata competenza professionale almeno quinquennale precedente la data di pubblicazione dell'Avviso, nell'ambito dell'incarico di cui all'Avviso;
- di avere un fatturato globale e complessivo nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso non inferiore ad euro 21.000,00;
- di essere iscritto presso il competente Ordine professionale a far data dal _____ (gg/mm/aaaa);
- di aver svolto i seguenti incarichi quale Medico Competente in enti o azienda private nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso:

N.	Dal gg/mm/aaaa	Al gg/mm/aaaa	n. mesi	Committente	Oggetto dell'incarico
1					
2					
3					
4					
	Tot. mesi				

- di aver partecipato ai seguenti master/corsi di specializzazione certificati in materia di medicina del lavoro nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso:

N.	Durata del corso/master		Denominazione del corso/master	Tipologia (corso, master, etc...)	Ente organizzatore
	Dal gg/mm/aaaa	Al gg/mm/aaaa			
1					
2					

3					
4					
5					
6					

- di aver svolto i seguenti incarichi di docenza in convegni e seminari sulle tematiche di medicina del lavoro nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso:

N.	Durata prestazione	Committente	Natura della prestazione	Oggetto della docenza
	Dal gg/mm/aaaa			
1				
2				
3				
4				
5				

- di aver pubblicato le seguenti monografie/articoli pubblicazioni in materia di medicina sul lavoro:

N.	Anno di pubblicazione	Autore/i	Titolo della pubblicazione e Editore	
			Articoli/Contributo	Monografie
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nel caso di associazione professionale o di società tra professionisti, il componente che verrà incaricato personalmente e direttamente di svolgere l'incarico dovrà essere totalmente in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il curriculum professionale datato e sottoscritto, anche in formato digitale, nonché la copia fotostatica del documento di identità e chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

PEC _____

DATA _____

FIRMA

(*) Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

SCHEMA

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI**

1. - OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento all’attività del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e con i compiti previsti dall’art. 25 del medesimo D.lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- 1) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- 2) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 3) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preferibilmente in formato elettronico; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- 4) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- 6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- 7) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori a rischi specifici i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così come previsto dall’attuale normativa in

materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi (da svolgersi almeno una volta all'anno presso ogni UOG) e riunioni periodiche.

- 9) collaborare e supportare con le proprie competenze medico-scientifiche il Datore di lavoro e l'RSPP nell'elaborazione dei protocolli Covid-19

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

L'incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.

2 - OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI ALL'INCARICO - luogo di esecuzione prestazioni

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, l'incaricato dovrà tener conto di quanto segue:

- Le visite mediche dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione si svolgeranno presso le Unità Operative Gestionali di appartenenza presso i locali messi a disposizione da ALER, salvo diversa indicazione esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione aggiudicatrice: a Bergamo in via Mazzini 32/A; a Lecco in via Giusti 12; a Sondrio in piazza Radovljica 1.
- Le riunioni periodiche si svolgeranno presso la Sede di Bergamo in via Mazzini 32/A.

L'Azienda potrà chiedere la partecipazione dell'operatore incaricato presso le proprie sedi in altre ed ulteriori giornate di lavoro, a seconda delle proprie necessità, per le quali il compenso sarà determinato con le modalità di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il soggetto incaricato dovrà garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi fornendo opportune garanzie prima della stipula del contratto.

L'incaricato si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

3. - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico risulta determinato come segue: a) per visita medica con screening della funzionalità visiva - € 60,00 per persona; b) per sopralluogo presso gli ambienti di lavoro - € 70,00; c) rimborso spese per prestazione presso sede di Bergamo e di Lecco - € 100,00, presso sede di Sondrio - € 150,00 laddove il professionista abbia domiciliato la propria attività in comune diverso da quello di una delle UOG indicate (oneri di legge esclusi, oltre IVA), comprensivo di tutte le funzioni e attività indicate nell'oggetto di cui al punto 1, per un importo complessivo presunto di € 17.530,00.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza trimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della prestazione resa. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda in sede diversa dalle U.O.G. sarà concordata tra le parti e riconosciuta all'appaltatore secondo la normativa vigente.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'appaltatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

All'appaltatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

4. - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà la durata di cinque (5) anni dal _____, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico – se anticipata -, con possibilità da parte dell'Azienda di prolungare il contratto per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

5. - CONTROLLI

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Azienda provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.).

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale

con l'Azienda.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico nel costituendo Elenco, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Elenco di cui al presente Avviso.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.systemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

7. - PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del contratto o di errore di esatta esecuzione tale da poter essere rimediato l'Azienda applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al "Corrispettivo".
2. Resta convenuto che l'incaricato si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nell'Avviso e nello schema di contratto.
3. La stessa penale prevista dal presente comma è applicata anche per ogni giorno di ritardo della consegna della documentazione prevista.
4. Le penali suindicate non saranno applicate ove l'Azienda ritenga l'inadempimento grave tale da rientrare nei casi di risoluzione.

8. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
- b) l'incaricato si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione delle norme del contratto e dell'Avviso.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'incaricato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'incaricato abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'incaricato ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Azienda assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

9. - RECESSO

L'Azienda ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'incaricato a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.

In tale ipotesi, l'incaricato ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

10. - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'incaricato ha presentato idonea polizza/e assicurativa (di responsabilità professionale) n. _____ stipulata con la compagnia _____ in data _____.

La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

L'incaricato risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

11. - CAUZIONI

Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'incaricato ha costituito la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n. _____ per un importo di € _____ emessa da Banca _____ in data _____

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di pagamento dell'ultima fattura emessa dall'Appaltatore.

12- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'incaricato ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

13- OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'incaricato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'incaricato dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'appaltatore, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

- BANCA / IBAN
- DELEGATO AD OPERARE IN C/C

L'incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e

cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

15 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

16 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

L'Azienda

L'incaricato